



Emergenza COVID-19, somme all'Agencia delle Entrate e all'ADER e non ai contribuenti!

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

In questo particolare e difficile momento storico ed economico, in cui la pandemia, oltre ai problemi sanitari, sta producendo una grave crisi, con il rischio di chiusure commerciali ed imprenditoriali, nonché professionali, con inevitabili conseguenze sul piano occupazionale, il Governo, con l'ultimo Decreto-Legge Rilancio, ha pensato bene di integrare le sostanziose risorse economiche spettanti alle Agenzie delle Entrate ed alle Agenzie delle Entrate Riscossione (ADER) **per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti nonché per l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione (artt. 139 e 155 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020).**

Prima di chiarire quanto sopra, è opportuno, secondo me, precisare i rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), le Agenzie fiscali e l'ADER, sulla base della seguente normativa:

1 - il MEF e ciascuna Agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano **una convenzione triennale**, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati soprattutto i servizi dovuti e **gli obiettivi da raggiungere** (art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 300 del 30/07/1999);

2 - all'esito positivo delle verifiche effettuate dal MEF, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato ed i risparmi di spesa conseguiti al disconoscimento di rimborsi o di crediti d'imposta, peraltro già stanziati, sono previste integrazioni economiche alle Agenzie fiscali, con apposito provvedimento (art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 157 del 24/09/2015);

3 - per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale, la misura dei compensi incentivanti è stabilita nel 2% (due per cento) e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario (art. 12, comma 1, D.L. n. 79 del 28/03/1997, convertito dalla Legge n. 140 del 28/05/1997, c.d. Premio straordinario, già previsto dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 564/1994,

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 656 del 30/11/1994);

4 - **gli oneri di finanziamento del servizio nazionale della riscossione sono disciplinati e previsti dall'art. 17 D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999**, anche a seguito della soppressione di Equitalia ed istituzione dall'01 luglio 2017 dell'ADER ente pubblico economico strumentale (art. 1, commi 2 e 3, D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225 dell'01/12/2016).

Sulla base della succitata normativa, ultimamente il Governo, con gli artt. 139 e 155 D.L. n. 34/2020, ha stabilito e stanziato, a decorrere dal 2020:

a) una integrazione economica, in deroga a quanto previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per i seguenti motivi:

- **favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti;**

- **ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone, ove possibile, la fruizione online;**

- **migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese (! ! !);**

b) il premio straordinario del 2% (vedi n. 3) per l'attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;

c) una quota non superiore a 300 milioni di euro solo per l'anno 2020, come integrazione del contributo a favore dell'ADER (art. 155, comma 1, D.L. n. 34 cit.).

A questo punto, il comune cittadino-contribuente si pone la legittima domanda: il Governo, invece di destinare ingenti risorse finanziarie alle Agenzie fiscali, perché non provvede subito ad una seria, organica e strutturale riforma fiscale?

Non bisogna altresì dimenticare che, sino ad oggi, più della metà delle imprese che hanno inoltrato domanda di accesso ai prestiti bancari previsti dai decreti legge "Cura Italia" e "Liquidità" è ancora in attesa di finanziamento, perché i crediti garantiti dallo Stato vengono erogati col contagocce (studio della Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro tra il 12 e il 17 giugno 2020), per cui le ingenti somme destinate alle Agenzie fiscali potrebbero invece risolvere molti problemi finanziari di oggi.

Infatti, la “promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti”, oggi, è difficile da realizzare quando:

- **la pressione fiscale è oltre il 50% del reddito prodotto (e si arriva quasi al 70% con i vari contribuiti);**
- **la normativa fiscale è oscura, complicata e contraddittoria;** infatti, da una indagine condotta dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal 2008 al 2017 le circolari dell’Agenzia sono state ben 490, le risoluzioni 1768, i provvedimenti del Direttore della stessa Agenzia delle Entrate ben 2023 (il tutto corrispondente a quasi 50.000 pagine), senza citare i numerosissimi decreti attuativi che, solo per la Legge di Bilancio, sono ogni anno circa 200 !!!;
- **su 266 articoli del Decreto Rilancio ben 75 richiedono provvedimenti attuativi, con il rischio della decadenza;** oltretutto, l’81% di tutte le norme anti COVID è fermo perché sino ad oggi mancano i provvedimenti attuativi;
- **la giustizia tributaria è inadeguata perché gestita ed organizzata dal MEF, che è una delle parti in causa con giudici a tempo parziale, non professionali e pagati dal MEF zero euro per le sospensive e 15 euro nette a sentenza depositata, come più volte scritto nei miei articoli pubblicati sul mio sito**

(www.studiotributariovillani.it).

Invece, se si vuole realizzare seriamente e concretamente la c.d. **“TAX COMPLIANCE”**, incrementando la fiducia dei cittadini-contribuenti verso le Istituzioni ed invogliandoli ad adempiere agli obblighi fiscali, senza eccessive complicazioni, **bisogna mettere mano subito ad una seria e strutturale riforma fiscale**, dopo l’ultima di cinquant’anni fa, prevedendo:

- 1 - una sensibile riduzione della pressione fiscale con la “FLAT TAX” o con altre modifiche legislative;**
- 2 - la redazione di un codice tributario unico con norme semplici e ben coordinate;**
- 3 - la riforma della giustizia tributaria, che non deve più dipendere dal MEF, ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per rispettare il requisito della terzietà (art. 111, comma 2 della Costituzione), con giudici vincitori di concorso pubblico, professionali, a tempo pieno e dignitosamente retribuiti, come ho più volte sollecitato (oggi, molti disegni di legge in proposito pendono al Senato ed alla Camera, come previsto dal Piano Colao).**

La grave crisi economica e sanitaria che stiamo attraversando rappresenta l’opportunità per realizzare finalmente quanto sopra esposto.

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione



COVID-19: novità del “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020)



Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:

- Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020. (art. 154, lettera a)

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

- “Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio”

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate

scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. (art. 154, lettera c)

- Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste). Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

(art. 154, lettere b, d)